

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

DI SANT'ONOFRIO. L'onorevole Casuto si è doluto delle deplorevoli condizioni nelle quali è il servizio dell'Arcipelago toscano.

Eguale lagnanza io debbo fare per quanto riguarda le isole Eolie.

Là, nell'Arcipelago toscano sono reclamati miglioramenti da tutte le parti, e giustamente, perchè il servizio non è fatto molto bene.

Nelle stesse condizioni si trovano le isole Eolie, le quali hanno piroscafi che non osservano orario, isole che rimangono senza approdi perfino per 8 giorni con orari difettosi.

Per esempio l'isola di Stromboli che è fra le più importanti per popolazione e per ubicazione, rimane frequentemente senza posta.

Ora le domande di quelle popolazioni sono le seguenti: 1° Approdo del giornaliero ad Acquacalda, importantissima borgata per i numerosi opifici da poco tempo installati ivi per la molitura della pomice, a Malfa, a Rinella: inoltre tre corse invece di due per Panarea e Stromboli, e per Filicudi ed Alicudi.

Occorre dunque riordinare tutto e migliorare sotto ogni rispetto i servizi incompleti e difettosi. Naturalmente si dovranno aumentare le sovvenzioni, facendo economie sulle linee di concentramento, assolutamente inutili.

Lo Stato nulla spende per le isole: esse hanno dunque diritto di pretendere un servizio marittimo almeno decente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Rispondo all'onorevole Di Sant'Onofrio che, in quanto a nuovi approdi, non posso prendere impegni e che per tutto il resto esaminerò quello che egli ha detto e provvederò se e come sarà del caso.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 55 rimane approvato nella somma di lire 385,000.

Capitolo 56. Sovvenzione per il servizio delle isole Partenopee e Pontine (Legge 13 giugno 1910, n. 306 e 21 dicembre 1912, numero 1316), lire 260,000.

Capitolo 57. Sovvenzione alla Società di navigazione « La Sicania » per i servizi delle isole Egadi e Pelagie e di Ustica e Pantelleria (Legge 13 giugno 1910, n. 306), lire 305,000.

Capitolo 58. Sovvenzione al Banco di Roma per il servizio fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto (Legge 13 giugno 1910, n. 306), lire 195,000.

Capitolo 59. Sovvenzione alla Società di navigazione « La Veloce » per il servizio fra Genova e l'America centrale (Legge 13 giugno 1910, n. 306), *per memoria*.

Capitolo 60. Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (*Spesa obbligatoria*), lire 270,000.

Capitolo 61. Sovvenzione alle Società assuntrici del trasporto del carbone per le Ferrovie di Stato e per la Regia marina (Legge 6 luglio 1911, n. 674), *per memoria*.

Capitolo 62. Sovvenzione per la linea di navigazione diretta fra l'Italia ed il Cile (Legge 13 luglio 1911, n. 747), *per memoria*.

*Spese per fari e segnalamenti marittimi*. — Capitolo 63. Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari e fanali - Stipendi ed indennità fisse (*Spese fisse*), lire 567,000.

Capitolo 64. Personale subalterno straordinario pel servizio dei fari e fanali - Competenze, lire 62,000.

Capitolo 65. Indennità variabili, compensi diversi e sussidi al personale subalterno ordinario e straordinario, lire 24,000.

Capitolo 66. Indennità di residenza in Roma al personale subalterno ordinario e straordinario pel servizio dei fari e fanali (*Spese fisse*), lire 2,100.

Capitolo 67. Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Rinnovazione degli apparecchi, lire 900,000.

Capitolo 68. Pigioncini pel servizio dei fari e fanali (*Spese fisse*), lire 5,000.

Capitolo 69. Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e fanali, 50,000 lire.

*Spese per la marina militare*. — Capitolo 70. Stato maggiore generale, lire 4 milioni 400 mila.

Capitolo 71. Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti), lire 1,930,000.

Capitolo 72. Corpo sanitario - Personale militare e civile, lire 890,000.

Capitolo 73. Corpo di commissariato militare marittimo, lire 960,000.

Capitolo 74. Ufficiali del Corpo Reale Equipaggi, lire 498,000.

Capitolo 75. Ufficiali in posizione ausiliaria (*Spese fisse*), lire 170,000.